



COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA – QUARTU SANT'ALENI
Città Metropolitana di Cagliari

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AREE PUBBLICHE E L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI
SPETTACOLO VIAGGIANTE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 13.02.2024

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AREE PUBBLICHE E L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI SPETTACOLO
VIAGGIANTE**

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

ART. 2 – DEFINIZIONI

ART. 3 - FINALITA'

**ART. 4 - DISPOSIZIONI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE E REQUISITI
SOGGETTIVI**

CAPO II – AREE PER LO SVOLGIMENTO DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

ART. 5 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE COMUNALI DISPONIBILI E CONCESSIONE

ART. 6 - INSTALLAZIONI SU AREE PUBBLICHE NON COMUNALI E SU AREE PRIVATE

ART. 7 – INSTALLAZIONE CIRCHI

CAPO III – ASSEGNAZIONE DELLE AREE COMUNALI PER LO SPETTACOLO VIAGGIANTE E RILASCIO TITOLO
ABILITATIVO

ART. 8 – PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER LA CONCESSIONE DELLE AREE

**ART. 9 – MODALITA' DI CONCESSIONE E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE PER ATTIVITA' DI
PUBBLICO SPETTACOLO**

ART. 10 – DURATA DELLA CONCESSIONE DELLE AREE

ART. 11 – PRESENTAZIONE DELLA PRATICA AL SUAPE E DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

CAPO IV – ADEMPIMENTI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

ART. 12 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

ART. 13 – TARIFFE E CANONI

ART. 14 - DEPOSITO CAUZIONALE E POLIZZA ASSICURATIVA

ART. 15 - DIVIETO DI OCCUPAZIONE DELLE AREE PRIMA DELLA CONCESSIONE

ART. 16 – RICONSEGNA DELLE AREE

CAPO V – REVOCA, DECADENZA E SANZIONI

ART. 17 – REVOCA DELLE CONCESSIONI

ART. 18 – DECADENZA DELLE CONCESSIONI

ART. 19 - SANZIONI

ART. 20 - FONTI NORMATIVE E RINVIO

ART. 21 - ENTRATA IN VIGORE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 9 comma 5 della Legge 18 marzo 1968 n. 337 e ss.mm.ii, disciplina la concessione delle aree di proprietà comunale (o di aree che siano comunque nella disponibilità dell'Amministrazione) adibite all'installazione, sia ricorrente che occasionale, delle attività di spettacolo viaggiante nel territorio comunale nonché le modalità di richiesta e ottenimento dei titoli autorizzativi.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, per quanto compatibili, anche ai circhi equestri e alle attività di spettacolo viaggiante installate su aree pubbliche non comunali o private.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento
 - a) le attività di Street Art su spazi pubblici e privati già disciplinate da specifico regolamento, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 21/02/2023.
 - b) le installazioni di Parchi divertimento, disciplinati dalla legge 337/1968 e dal D.P.R.394/1994 e successive modificazioni vale a dire quelli soggetti ad autorizzazione ministeriale;
 - c) le attività costituenti pubblico spettacolo non assimilabili all'arte circense, che rimangono soggette al regime autorizzatorio di cui all'art. 68 e 80 del T.U. delle leggi di P.S.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento, si definiscono:

- a) "*elenco ministeriale*": elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti, di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 (Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante), approvato con decreto interministeriale del 23 aprile 1969, come aggiornato da tutti i successivi periodici decreti;
- b) "*spettacoli viaggianti*" le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente all'aperto o al chiuso ovvero in parchi di divertimento quali giostre, circhi, luna park di diverse dimensioni anche in maniera stabile. In particolare sono compresi in tale categoria circhi, luna park di differenti dimensioni e singole attrazioni;
- c) "*attrazione*", una singola attività dello spettacolo viaggiante, compresa nell'allegato 4 della legge 337/1968 e relativi decreti interministeriali. L'elenco delle attrazioni suddivise in piccole, medie o grandi, è quello risultante dal Decreto interministeriale del 23.04.1969 ed aggiornamenti periodici;
- d) "*area disponibile*" le aree usufruibili per lo svolgimento di spettacoli viaggianti, determinate e aggiornate secondo le modalità di cui all'art. 5;
- e) "*parco di divertimento*", complesso organizzato di attrazioni di spettacolo viaggiante che presuppone la presenza di elementi quali: l'unitarietà della gestione collegata alla titolarità della licenza di cui all'art. 68 TULPS, delimitazione dell'area mediante recinzione permanente ovvero transenne ovvero con altri sistemi analoghi, la presenza di entrate e di vie di esodo, la presenza di servizi comuni e di strutture a ciò organizzate.
- f) "*luna park*", raggruppamento di sette o più attrazioni, con prevalenza di medie o grandi (così come individuati in base delle specifiche indicate nei decreti interministeriali vigenti al momento della domanda) installate in una medesima area aperta al pubblico, e facenti capo o meno ad un unico soggetto organizzatore. Tale definizione non si riferisce, comunque, ai parchi di divertimento soggetti ad autorizzazione ministeriale di cui al precedente art.1 co. 3 lett. b);

- g) "*organico*" si intende la composizione di un Luna Park determinata, per categoria, tipologia di attrazione, utenza a cui si rivolge l'attrazione stessa e spettacolarità.
- h) "*conversione*" si intende l'insieme delle operazioni e degli adempimenti finalizzati alla sostituzione di un'attrazione con un'altra, anche di diversa tipologia e dimensione, purché compresa nell'elenco di cui all'art.4 della legge 337/68 e dai relativi decreti interministeriali.
- i) "piccole attrazioni", "medie attrazioni" e "grandi attrazioni" attività facenti riferimento alla classificazione adottata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'Elenco delle attività spettacolari di cui all'art.4 della legge 337/1968.
- j) "piccolissime attrazioni" piccole attrazioni con ingombro al suolo non superiore a mq 3;
- k) "circhi", le attrezzature mobili costituite principalmente da un tendone di misure diverse, sostenuto da pali centrali, sotto il quale è collocata una pista su cui si esibiscono artisti, clown, ginnasti, acrobati, animali.
- l) "giochi o accessori", gli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento con un'unica gettoniera per la gestione dei quali non è richiesta la presenza continua di una persona, né per la distribuzione dei gettoni né per l'assegnazione di eventuali premi e che consentono di giocare ad una sola persona per volta. Su tali apparecchi deve essere indicato, in modo ben visibile, il nominativo del gestore ed il suo recapito telefonico.
- m) "tipologia", l'insieme delle particolarità tecnico costruttive e delle caratteristiche funzionali riferite alle singole attrazioni così come previste dall'elenco ministeriale di cui all'art. 4 della Legge 18.3.1968 n. 337;
- n) "gestore", il soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'art. 69 del TULPS;
- o) "conduttore", la persona delegata dal gestore come responsabile del funzionamento dell'attività quando questa è posta a disposizione del pubblico.
- p) "elenco delle aree": elenco delle aree disponibili per l'installazione di attività dello spettacolo viaggiante redatto e aggiornato ogni anno dall'amministrazione comunale, ai sensi del successivo articolo 4;
- q) "codice identificativo": il codice che identifica ogni attrazione di spettacolo viaggiante, attribuito in sede di registrazione ai sensi del decreto del Ministero dell'interno del 18 maggio 2007 (Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante) e riportato su apposita targhetta fissata sull'attrazione stessa

ART. 3 – FINALITA'

1. L'Amministrazione Comunale individua e mette a disposizione degli operatori dello spettacolo viaggiante apposite aree per il posizionamento di attrazioni, perseguendo le seguenti finalità:

- riconoscere la funzione sociale degli spettacoli viaggianti e il consolidamento e lo sviluppo del settore;
- promuovere una maggiore coesione economico-sociale tra l'operatore dello spettacolo viaggiante e il cittadino, coniugando l'esigenza economico-imprenditoriale dell'operatore con quella del cittadino di fruire di un parco divertimenti formato da attrazioni più diversificate, le più interessanti e confortevoli possibili;
- incentivare lo sviluppo aziendale, favorendo l'espansione d'impresa nei limiti della disponibilità di aree e senza ledere il diritto di altri operatori.

2. Nello spirito e sulla base dei principi contenuti nel presente articolo, devono essere interpretati gli articoli che seguono del presente Regolamento.

ART. 4 – DISPOSIZIONI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE E REQUISITI SOGGETTIVI

1. L'installazione e lo svolgimento di ogni attività di spettacolo viaggiante insistente sul territorio comunale, sia su area pubblica che su area privata, è subordinata al rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione incendi, di mobilità e viabilità, di edilizia, urbanistica e pianificazione territoriale, oltre alle norme igienico-sanitarie, ambientali e paesaggistiche e di rispetto della quiete pubblica, nonché alle ulteriori prescrizioni eventualmente impartite dalle autorità competenti per motivi di pubblico interesse.

2. Ogni gestore che eserciti la propria attività di spettacolo viaggiante nel territorio comunale, sia su area pubblica che su area privata, stipula apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso i propri operatori, valida per tutto il periodo di svolgimento dell'attività, che copra eventuali danni a persone, animali o cose. Nel caso di svolgimento dell'attività di spettacolo viaggiante su area comunale, il gestore produce tale polizza prima della adozione del provvedimento di concessione.

3. Sono ammessi a partecipare alla procedura ad evidenza pubblica di assegnazione del suolo pubblico i gestori di attrazioni dello spettacolo viaggiante ricomprese nell'elenco ministeriale previsto dall'art. 4 della legge 337/1968 e ss.mm.ii. in possesso, alla data di scadenza dell'avviso di cui all'art. 8, dei seguenti requisiti:

- siano muniti di licenza per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante rilasciata dal Comune di residenza, ai sensi dell'art. 69 del TULPS;
- siano in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 11 del TULPS e non siano sottoposti a misure di prevenzione in materia antimafia di cui al Decreto Legislativo 06.09.2011 n. 159 (anche per i soggetti indicati nell'art. 85 del d.lgs. 159/2011);
- siano iscritti al Registro Imprese della Camera di Commercio per l'attività di spettacolo viaggiante;
- non siano in corso, a loro carico, procedure concorsuali e/o fallimentari e che non siano stati dichiarati interdetti o inabilitati;
- richiedano l'installazione di attrazioni con caratteristiche conformi alle vigenti normative di sicurezza e dotati di codice identificativo/registrazione valido ai sensi del D.M. 18/05/2007 e ss.mm.ii.;
- siano in regola con il pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico. Non potrà essere rilasciata concessione di suolo pubblico a soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente ai sensi dell'art. 3 del *"Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto all'evasione dei tributi locali"* approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28.02.2023.

CAPO II – AREE PER LO SVOLGIMENTO LO SPETTACOLO VIAGGIANTE

ART. 5 – INDIVIDUAZIONE DELLE AREE COMUNALI DISPONIBILI E CONCESSIONE

1. Ai sensi dell'art. 9 della L. 337/1968 le attività di spettacolo viaggiante possono essere esercitate nelle aree individuate e destinate a tale scopo. Le aree pubbliche comunali destinate alle attività di spettacolo viaggiante sono individuate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 299 del 29.11.2023. Tale elenco è integrato dalla stessa Giunta annualmente o ogni qualvolta ritenuto necessario.

2. La Giunta Comunale può decidere di concedere le aree indicate anche per finalità diverse da quelle determinate nel presente Regolamento, qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità, per ragioni di interesse pubblico o nel caso in cui non siano utilizzate o richieste.

3. Qualora, in seguito alla partecipazione all'avviso pubblico di cui all'art. 8, le aree individuate ai sensi del comma 1 siano oggetto di contemporanea richiesta da più operatori per più attrazioni, saranno concesse tenendo conto dell'esercizio complessivo di esse, anche ai fini dell'eventuale accertamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.).

4. La concessione delle aree non costituisce autorizzazione per l'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante che rimane comunque disciplinata dall'art. 69 del TULPS, dalla Legge n. 337/1968 e da tutte le altre disposizioni vigenti in materia.

5. Qualora venga richiesta la concessione del suolo pubblico per l'installazione di singole attrazioni in aree pubbliche comunali non comprese tra quelle individuate ai sensi del comma 1, l'Amministrazione potrà, attraverso delibera della Giunta Comunale, decidere di accogliere la richiesta previa verifica da parte degli Uffici competenti della compatibilità urbanistica e della positiva valutazione di tutti gli elementi incidenti sulla fattibilità dell'intervento, dell'idoneità dell'ubicazione e dell'effettivo interesse dell'iniziativa. L'istanza di cui al presente comma deve essere trasmessa almeno 45 giorni prima della data prevista per l'installazione. Qualora assentibili, alle fattispecie di cui al presente comma si applicano le disposizioni stabilite dal presente Regolamento, ed in particolar modo l'obbligo di trasmettere un unico progetto riferibile ad un unico referente anche qualora le attrazioni abbiano differenti gestori.

ART. 6 - INSTALLAZIONI SU AREE PUBBLICHE NON COMUNALI E SU AREE PRIVATE

1. L'installazione delle attrazioni su aree private e aree pubbliche non comunali può essere concessa in occasione di particolari eventi o manifestazioni e per un gruppo modesto di attrazioni che non configurano un luna park, così come definito all'art 2 comma f). L'esercizio dell'attività è sempre subordinato alla presentazione della pratica SUAPE e al rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti. Il gestore è obbligato a dimostrare la piena legittimazione a poter installare le attrazioni indicate, inserendo in fase di comunicazione sul portale SUAPE, i dati del soggetto che ha dato l'assenso, la sua sottoscrizione, la data in cui è stato contratto l'accordo scritto, nonché ogni altro elemento utile a consentire, agli uffici competenti, di poter effettuare le opportune verifiche. In caso di aree pubbliche non comunali devono essere autocertificati gli estremi in merito al possesso della concessione del suolo da parte dell'Ente pubblico che ha la disponibilità dell'area.

3. Nelle fattispecie di cui al comma 1 non sono ammesse attrazioni di grandi dimensioni, così come definite nei decreti ministeriali vigenti. Dalla planimetria quotata allegata al progetto dovrà risultare dettagliatamente l'ingombro delle singole attrazioni al fine di valutare le condizioni di sicurezza in relazione al pubblico passaggio.

2. In caso di installazioni su sagrati o spazi privati destinati comunque al pubblico passaggio sono ammesse al massimo due piccolissime attrazioni così come definite all'art. 2 comma 1 lett. J (o una attrazione con il medesimo ingombro di due piccolissime attrazioni), qualora siano soddisfatte le condizioni di sicurezza e il rispetto sulla fruizione dell'area. L'esercizio dell'attività è ugualmente subordinato all'esistenza di un accordo scritto, dallo stesso deve evincersi esplicitamente la natura del contratto, la qualificazione del soggetto che mette a disposizione l'area e l'esonero di ogni responsabilità da parte dell'Amministrazione. Deve essere obbligatoriamente prodotta polizza assicurativa per responsabilità civile.

3. In caso di più gestori che intendano installare le attrazioni nella medesima area e nel medesimo periodo o in successione temporale, è obbligatoria la presentazione di un unico progetto riferibile ad un unico referente, dal quale risulti l'esatto posizionamento delle attrezzature, la distanza tra le stesse e il periodo di montaggio. Non sono ammesse istanze non riconducibili al suddetto progetto unitario.

ART. 7 – INSTALLAZIONE CIRCHI

1. Il presente articolo riguarda in modo specifico l'installazione di strutture per attività circensi, fatte salve le disposizioni comunali e/o regionali in materia non in contrasto con il presente regolamento. Al fine di soddisfare esigenze di salvaguardia dell'ambiente e della collettività ed in ossequio al novellato art. 9 della Costituzione che tutela la biodiversità e gli ecosistemi (anche nell'interesse delle future generazioni), nonché il benessere degli animali, il presente regolamento prevede che non siano ammessi attendamenti di circhi con animali.
2. L'installazione delle strutture di cui al comma 1 è subordinata alla individuazione da parte dell'Amministrazione di aree idonee attraverso il procedimento di cui all'art 5. A tal fine sarà predisposto un avviso pubblico per la presentazione delle istanze. L'attività è condizionata al parere della Commissione Comunale di pubblico spettacolo nei casi previsti dalla norma.
3. Nel caso in cui tali istanze fossero maggiori delle aree messe in concessione dall'Amministrazione, si provvederà alla formazione di una graduatoria di merito sulla base dei criteri stabiliti dal comma 3 e sulla base di punteggi indicati nell'avviso. In caso di unico richiedente, l'ufficio competente, esperite le verifiche sulle dichiarazioni rese e sul rispetto delle condizioni stabilite dal relativo avviso, acquisiti il pagamento e la documentazione di cui al successivo comma, adotta il provvedimento di concessione.
3. La graduatoria sarà predisposta sulla base dei seguenti criteri:
 - Assenza di animali
 - Anzianità di possesso del titolo abilitativo di cui all'art. 69 del TULPS
 - Capienza della struttura, cioè disponibilità di posti per gli spettatori, come risultante dagli atti di registrazione del circo o dagli aggiornamenti degli stessi;

CAPO III – ASSEGNAZIONE DELLE AREE COMUNALI PER LO SPETTACOLO VIAGGIANTE E ATTIVITA' CIRCENSE E RILASCIO TITOLO ABILITATIVO

ART. 8 – PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER LA CONCESSIONE DELLE AREE

1. In accordo con l'eventuale programmazione delle attività culturali e di spettacolo, e con il calendario delle manifestazioni patrocinate, l'Amministrazione comunale nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 15 settembre pubblica sul sito web istituzionale dell'Ente per due volte l'anno un avviso indirizzato a coloro che sono interessati a presentare istanza di concessione delle aree pubbliche per lo svolgimento di attività di spettacolo viaggiante ed attività circensi.
2. L'avviso per la concessione delle aree sarà pubblicato nell'albo pretorio del sito web istituzionale del Comune di Quartu Sant'Elena nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" per almeno 15 giorni consecutivi. L'avviso dovrà contenere la modalità di partecipazione, il termine perentorio per la presentazione delle istanze, l'indicazione delle aree disponibili risultanti da relativa planimetria allegata, il numero massimo di attrazioni ammesse, i requisiti da possedere, la documentazione da allegare e i criteri di formazione della graduatoria.
3. Possono presentare domanda per l'assegnazione delle aree dedicate agli spettacoli viaggianti i soggetti gestori di tali attività in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 del presente Regolamento.
4. La domanda dovrà essere presentata al protocollo dell'Ente utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dall'Amministrazione e pubblicata sul sito web istituzionale insieme gli avvisi. Saranno escluse le istanze pervenute in modalità difformi da quelle indicate nell'avviso, quelle presentate fuori dei termini temporali iniziali e finali in esso stabiliti, prive di sottoscrizione e contenenti elementi contrastanti rispetto agli elementi obbligatori previsti dall'avviso. Le domande dovranno essere in regola in ordine alle norme sull'imposta di bollo.
5. Non saranno accolte richieste indicanti attrazioni che per la loro dimensione non consentano di rispettare la dimensione massima ammissibile sulla base delle disposizioni impartite dall'Amministrazione comunale.

ART. 9 – MODALITA' DI CONCESSIONE E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE PER ATTIVITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO

1. L'ufficio competente, dopo la scadenza dei termini previsti dall'avviso e ricevute le istanze di richiesta di concessione del suolo pubblico, provvede all'esame degli elementi costitutivi della stessa ed alla verifica della documentazione allegata.

2. Qualora la domanda risulti incompleta, è consentito al richiedente di integrare, su richiesta dell'ufficio competente, una sola volta, mediante le modalità e i termini stabiliti. In assenza di integrazione nei termini, l'ufficio competente dispone l'archiviazione dell'istanza.

3. Nel caso in cui per l'area oggetto della procedura ad evidenza pubblica sia pervenuta istanza da parte di un solo gestore, l'ufficio competente, esperite le verifiche sulle autodichiarazioni e sul rispetto delle condizioni stabilite dall'avviso adotta il provvedimento di concessione, previo versamento degli oneri previsti.

4. Nel caso di più istanze per la stessa area, relative principalmente alla tipologia per grandi e medie attrazioni e alla tipologia per luna park e/parchi divertimento, l'ufficio competente interpella i gestori interessati per ciascuna tipologia di attrazione al fine di addivenire a un accordo in applicazione dell'art. 11 della L. 241/1990. L'accordo riguarda l'utilizzo contestuale dell'area richiesta o con una successione concordata. A seguito di tale accordo sarà individuato dalle parti il soggetto referente titolare della concessione.

5. Se l'accordo di cui al precedente comma 4 non è raggiunto, l'ufficio competente individua il soggetto assegnatario della concessione cui affidare l'area mediante formazione di graduatoria attraverso l'applicazione dei seguenti criteri:

- anzianità di possesso del titolo abilitativo di cui all'art. 69 del TULPS;
- minore vetustà dei giochi proposti
- ordine cronologico di presentazione della domanda;
- maggiore frequenza nell'esercizio dell'attività nel territorio comunale (criterio applicabile dal secondo anno di vigenza del presente Regolamento);

6. Sia nei casi di cui ai commi 3 e 4 e sia nel caso della formazione della graduatoria di cui al comma 5, al soggetto assegnatario/referente verrà data comunicazione scritta con successivo rilascio del provvedimento di concessione (previo versamento degli oneri previsti) che dovrà contenere, come contenuto minimo:

- la misura esatta dell'occupazione, espressa in metri quadrati;
- la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- il numero di attrazioni autorizzate all'installazione come da planimetria;
- gli adempimenti e gli obblighi del concessionario, tra cui l'obbligo di montaggio in base alla planimetria richiesta.

7. Nel caso in cui, nell'ambito della concessione rilasciata, siano compresenti più gestori di autorizzazioni di esercizio relative a diverse attrazioni, si rimanda a quanto stabilito all'art. 11 comma 3 in relazione all'obbligo di trasmissione di un progetto unitario. In tal caso la pratica autocertificativa per l'installazione e l'esercizio dell'attività deve essere inoltrata al SUAPE unicamente dal soggetto concessionario.

8. I richiedenti non potranno rivendicare alcun diritto di assegnazione di spazi che avverrà esclusivamente in base ai criteri stabiliti dall'avviso, dal presente Regolamento, alle norme vigenti in materia di pubblica sicurezza e agli spazi messi a disposizione dall'Amministrazione.

9. Per tutte le tipologie di spettacolo viaggiante, l'amministrazione esclude i gestori che in occasione di precedenti concessioni di aree pubbliche hanno commesso gravi negligenze nel mantenimento dell'area, nel pagamento del suolo pubblico, nell'esercizio dell'attività e che hanno debiti nei confronti dell'amministrazione.

10. Ai fini della formazione della graduatoria di cui comma 5 in caso di decesso, invalidità di lavoro, raggiunti limiti di età pensionabile e volontario ritiro dall'attività del gestore, il subentrante, se familiare entro il 3° grado, acquisirà lo stesso punteggio per attrazione a condizione che presenti apposito atto della denuncia di successione o atto notarile attestante l'avvenuto trasferimento d'azienda e/o cessione di ramo d'azienda di sub ingresso nella medesima società dal quale risulti rilevata anche l'attrazione per cui si presenta richiesta. L'avente causa per atto fra vivi, in possesso di regolare autorizzazione, acquisisce lo stesso punteggio del dante causa in riferimento alla specifica attrazione. Qualora un esercente sia concessionario per due o più attrazioni, lo stesso potrà cedere al coniuge o al figlio/a una attrazione regolarizzando con la medesima procedura la relativa licenza di esercizio.

11. Nel caso di trasferimento d'azienda, al subentrante, purché munito della licenza di esercizio, sarà riconosciuta l'anzianità di frequenza maturata per l'attrazione o attrazioni per cui si presenta richiesta fermo restando il disposto degli articoli precedenti

ART. 10 - DURATA DELLA CONCESSIONE DELLE AREE

1. Il titolo di concessione delle aree ha carattere temporaneo e strettamente personale e la sua durata non supera i **60 giorni** consecutivi (tale periodo esclude i giorni necessari all'installazione e disinstallazione delle attrazioni), eventualmente prorogabili per un massimo di quindici giorni su istanza da presentarsi un'istanza almeno **15 giorni** prima della scadenza della concessione originaria.

2. Il gestore che intende chiedere la proroga della concessione è tenuto a presentare unitamente all'istanza la ricevuta di pagamento del canone per il maggior periodo richiesto e asseverazione di un tecnico in merito alla permanenza delle condizioni di sicurezza per l'area già concessa

ART. 11 - PRESENTAZIONE DELLA PRATICA AL SUAPE E DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

1. La concessione del suolo pubblico costituisce procedura preliminare e separata dalla presentazione della pratica per il rilascio del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante e attività circense.

2. Ottenuta la concessione, il concessionario, per poter esercitare, dovrà provvedere ad inoltrare al SUAPE, pena l'esclusione, almeno 45 giorni prima dell'installazione delle strutture, la pratica contenente la documentazione necessaria per l'eventuale esame da parte della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, gli allegati obbligatori previsti dalla normativa e necessari all'esame da parte della Commissione e il progetto. Nelle ipotesi in cui la dichiarazione asseverativa di conformità alle norme in materia di sicurezza sostituisca le verifiche e il sopralluogo della C.V.L.P.S., ai sensi dell'art. 141 comma 2 del Regolamento di esecuzione del TULPS, tale asseverazione sarà inoltrata dal SUAPE alla Commissione per le verifiche di merito previste dalla normativa SUAPE vigente.

3. Qualora nell'ambito della concessione rilasciata al concessionario, siano compresenti più gestori di autorizzazioni di esercizio relative a diverse attrazioni, è fatto obbligo al soggetto referente ed assegnatario della concessione di cui all'art. 9 della predisposizione di un progetto unitario essendo, in tal caso, le condizioni di sicurezza dipendenti dall'insieme delle attrazioni installate e della loro posizione ed interazione. Il progetto sarà comprensivo di una planimetria quotata dalla quale risulta con precisione la posizione delle attrazioni, la distanza tra le stesse, la distanza rispetto al piano stradale e alle costruzioni limitrofe. Tale planimetria sarà allegata al

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale e il concessionario sarà ritenuto responsabile di ogni variazione rispetto alla posizione dell'attrazione rispetto alla planimetria.

4. Quanto previsto al comma 3 è obbligatorio anche nel caso di installazioni su aree private e aree pubbliche non comunali.

5. Il SUAPE acquisirà pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, qualora gli stessi siano ritenuti obbligatori sulla base delle dichiarazioni autocertificative rese dall'interessato e ai sensi della normativa vigente al momento della presentazione della pratica. A prescindere dal numero di attrazioni autorizzate, qualora il luogo di installazione presenti potenziali criticità per la sicurezza, la valutazione sulla necessità di acquisire il parere della C.V.L.P.S. è sempre rimessa all'Amministrazione competente, anche su richiesta da parte degli organi di vigilanza.

CAPO IV – ADEMPIMENTI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

ART. 12 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1. E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento e nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso.

2. La concessione non può essere ceduta ad altri per mezzo della sub concessione, la quale comporterebbe la revoca immediata dell'autorizzazione stessa e il tempestivo ordine di disinstallazione dell'attrazione. Il gestore che ha ottenuto l'autorizzazione dell'area, è pertanto tenuto a gestirla direttamente, salvo motivati impedimenti, e ad installare l'impianto per il quale ha chiesto ed ottenuto la concessione.

3. Il rilascio del titolo di concessione è subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni da parte del gestore:

- a) attestazione del versamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico stabilito dall'Amministrazione
- b) attestazione del versamento del deposito cauzionale di cui all'art 15 del presente Regolamento.

4. La mancata presentazione della documentazione prevista nei termini stabiliti dall'ufficio competente comporta il mancato rilascio dell'autorizzazione e l'eventuale scorrimento della graduatoria.

5. Il concessionario inoltre è obbligato:

- pena la decadenza della concessione, entro la giornata di avvio dell'attività, alla trasmissione di tutta la documentazione necessaria alla verifica del rispetto delle norme di sicurezza prescritte dal TULPS, compreso il certificato di corretto montaggio e i collaudi degli impianti a firma di un tecnico abilitato, atti a garantire la conformità degli stessi in base alle disposizioni vigenti in materia. In caso di attività soggetta al parere della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, la documentazione richiesta dalla Commissione dovrà essere trasmessa tempestivamente prima della messa in funzione al fine di consentire alla medesima le operazioni di verifica ai fini del rilascio del parere;
- ad occupare esclusivamente l'area assegnata per tutto il periodo della manifestazione, con l'attrazione o le attrazioni per le quali è stata concessa l'area, con il medesimo ingombro e caratteristiche di cui alla concessione;
- a liberare tempestivamente l'area in caso di revoca della concessione per pubblico interesse ai sensi dell'art. 17;
- a rispettare le norme sull'allacciamento agli impianti elettrici, idrici e fognari e delle norme igienico sanitarie e tutto ciò che concerne il decoro e la sicurezza dell'esercizio;

- a rispettare agli orari di apertura e chiusura stabiliti dal Comune;
 - ad esporre le tariffe in luogo ben visibile al pubblico
 - a mantenere giornalmente perfettamente pulita l'area occupata dall'attività di spettacolo viaggiante, collocando i rifiuti negli appositi contenitori e a tenere i mezzi non autorizzati all'esterno dell'area e non circola con veicoli al suo interno;;
 - a contenere le emissioni sonore nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia;
6. E' responsabile per tutto quanto concerne l'impianto e il funzionamento dell'attrazione, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità e da eventuali danni causati a persone, animali o cose.
7. E' obbligato al rispetto di qualunque ulteriore obbligo e/o prescrizione ancorchè non indicati nel presente Regolamento e inserito nell'atto di concessione dell'area.

ART. 13 – TARIFFE E CANONI

1. La concessione delle aree per lo svolgimento dell'attività dello spettacolo viaggiante è subordinata al pagamento del relativo canone, calcolato in ragione della superficie e della durata dell'occupazione, secondo le tariffe e le modalità stabilite dall'Amministrazione, e di ogni altro tributo dovuto in base alle norme vigenti.
2. Dell'avvenuto pagamento del canone farà fede la ricevuta, che dovrà essere esibita agli organi di controllo ogni volta che ne sarà fatta richiesta. Il pagamento deve essere effettuato, a pena di decadenza, e secondo le modalità e i termini comunicati nel bando. Il mancato pagamento di quanto dovuto comporterà lo scorrimento della graduatoria e la revoca della concessione.

ART. 14 - DEPOSITO CAUZIONALE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Ogni gestore che eserciti la propria attività di spettacolo viaggiante e attività circense nel territorio comunale è tenuto a munirsi di apposita polizza assicurativa dell'attrazione agli effetti della responsabilità civile verso terzi e verso i propri operatori come già richiamata all'art. 4 comma 2. Tale polizza dovrà coprire gli eventuali danni a persone, animali o cose per tutto il periodo di esercizio dell'attività che si intende svolgere.
2. Nel caso di svolgimento dell'attività di spettacolo viaggiante e attività circense su area comunale, il gestore assegnatario produce tale polizza prima dell'adozione del provvedimento di concessione del suolo pubblico da parte del settore competente. Nel caso in cui la concessione sia rilasciata ad unico soggetto quale referente di altri gestori, ciascuno di essi deve essere in possesso di idonea polizza assicurativa. In caso contrario, o qualora la stessa risulti scaduta, non sarà consentita l'occupazione dell'area al soggetto privo di copertura assicurativa. Dovrà in tal caso essere presentato progetto rettificando l'installazione non ammissibile.
3. In caso di esercizio di attività di spettacoli viaggianti su area privata o su area pubblica non comunale, il possesso della polizza va autocertificato in sede di presentazione DUA.
4. Il gestore dell'attrazione, prima di procedere all'installazione, oltre al pagamento del suolo pubblico è tenuto a versare un deposito cauzionale per eventuali danni al patrimonio pubblico, per la mancata pulizia dell'area e per la mancata rimozione dell'installazione al termine del periodo di concessione, come disposto all'art 16. La somma prevista e il termine di versamento del titolo cauzionale sono stabiliti dal provvedimento di concessione.
5. Il mancato versamento della cauzione entro i termini stabiliti sarà considerata implicita rinuncia dell'area.

6. La cauzione verrà restituita al termine del periodo di concessione, previo nulla osta della Polizia Locale che provvederà ad accertare lo stato dell'area occupata.

ART. 15 - DIVIETO DI OCCUPAZIONE DELLE AREE PRIMA DELLA CONCESSIONE

1. E' vietata l'occupazione di aree comunali destinate alle attività disciplinate dal presente Regolamento senza la formale adozione del provvedimento di concessione da parte degli uffici competenti.
2. La trasgressione è punita con una sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del D. Lgs 267/2000 e con l'obbligo per il trasgressore di rimuovere immediatamente gli impianti installati.

ART. 16 – RICONSEGNA DELLE AREE

1. E' fatto divieto per il concessionario effettuare modifiche o alterazioni dell'area pubblica concessa senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
2. Al termine della concessione, il concessionario è tenuto a restituire l'area nel tempo stabilito dall'autorizzazione e nelle stesse condizioni in cui è stata consegnata, libera da ogni struttura e installazione provvedendo al ripristino del suolo, anche se questo ha subito modifiche o è stato alterato dietro apposita autorizzazione. Qualora non venga ottemperato a quanto prescritto, il Comune provvederà a trattenere il deposito cauzionale di cui all'art. 14 versato a titolo di garanzia.

CAPO V – REVOCA, DECADENZA E SANZIONI

ART. 17 – REVOCA DELLE CONCESSIONI

1. In presenza di ragioni legate alla sicurezza o all'ordine pubblico, a causa di eventi eccezionali o imprevedibili, o nei casi in cui l'Amministrazione rilevi motivi di interesse pubblico in base ai quali ritenga necessario disporre dell'area, la concessione potrà essere revocata ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. 241/1990.
2. Il concessionario, in caso di revoca, ha diritto alla restituzione dei canoni versati in proporzione al periodo di mancato utilizzo dell'area, con esclusione di qualsiasi altra indennità.

ART. 18 - DECADENZA DELLE CONCESSIONI

1. L'Amministrazione può procedere ad emanare il provvedimento di decadenza quando:
 - a) il concessionario non occupi l'area concessa entro 10 giorni dalla data di decorrenza stabilita dalla concessione;
 - b) venga rilevata l'inosservanza delle leggi, del presente regolamento e delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria;
 - c) venga comminata per tre volte consecutive la sanzione di cui all'art 19;
 - d) vengano a mancare, anche in capo a uno solo dei gestori nell'ipotesi progetto unitario, i requisiti previsti dall'art. 4 in corso di concessione;
 - e) vengano a mancare i presupposti sulla base dei quali è stato disposto il rilascio della concessione;
 - f) il concessionario conceda l'area a terzi mediante sub concessione;

- g) l'area sia occupata da attrazioni diverse da quelle dichiarate e rispetto a quelle per cui l'area è stata concessa e venga rilevata la difformità nell'installazione rispetto alla planimetria di cui all'art 9 comma 7;
- h) venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese.
- i) vengano rilevate difformità rispetto a quanto dichiarato in sede di autocertificazione SUAPE

2. Con il provvedimento di decadenza, l'amministrazione può decidere di assegnare l'area ad altri richiedenti attraverso lo scorrimento della graduatoria.

ART. 19 – SANZIONI

1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono individuate, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs 267/2000 e s.m.i.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni del presente Regolamento sono applicate sulla base dei principi di cui alla legge 24.11.1981, n. 689. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal TULPS, approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 e fatte salve le sanzioni a carattere penale, sono sanzionate dal presente Regolamento le seguenti violazioni per le quali è ammesso il pagamento in misura ridotta entro trenta giorni dalla data di contestazione o notifica del verbale:

- occupazione non conforme degli spazi concessi ovvero occupazione di spazi esterni: sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 500,00;
- difformità tra misure dichiarate dell'attrazione e quelle effettive riscontrabili ad installazione avvenuta, ovvero installazione dell'attrazione parzialmente o totalmente al di fuori degli spazi concessi: sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 500,00 e, ove possibile, diffida al ripristino delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione. In caso di mancato adeguamento nei termini imposti, si procederà all'avvio della decadenza della concessione o, se su area non comunale, all'emissione del provvedimento interdittivo;
- modifiche e/o trasformazioni dell'attrazione autorizzata che determinino una variazione di tipologia della stessa; sostituzione non autorizzata dell'attrazione: sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 500,00 e ripristino delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione. In caso di mancato adeguamento nei termini imposti, si procederà all'avvio della decadenza della concessione o, se su area non comunale, all'emissione del provvedimento interdittivo;
- inosservanza dell'orario obbligatorio di esercizio: sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 500,00;
- per ogni altra violazione al presente regolamento non specificamente sanzionata dai commi precedenti: sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 500,00.

3. L'avvio del procedimento di decadenza dalla concessione e/o l'emissione del provvedimento interdittivo sarà disposto sia in caso di mancato adeguamento alla diffida, sia in caso di tre successive comunicazioni di inadempienza agli obblighi previsti dal Regolamento. L'avvio del procedimento di decadenza comporta la mancata assegnazione dell'area nell'anno successivo

ART. 20 - FONTI NORMATIVE E RINVIO

1. Il presente Regolamento è redatto in conformità alle seguenti disposizioni normative:

- il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940 n. 635 e successive modificazioni e integrazioni;
- la L. 18.3.1968 n. 337 "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante";

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 18.5.2007 "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante";
- l'elenco ministeriale delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti, di cui all'art. 4 legge 18.3.1968 n° 337, approvato con decreti ministeriali del 23.04.69 e ss.mm.ii
- la legge Regionale n° 24/2016 e circolari attuative;

2. Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 337/1968 ed alle relative circolari ministeriali di attuazione, il T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza nonché lo Statuto e gli altri Regolamenti comunali.

ART. 21 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.